

# Il nuovo sistema di formazione, rilascio e rinnovo delle abilitazioni in materia di prodotti fitosanitari

Simone Saro, Gianluca Gori

Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica

Un po' di storia...

Fin dagli anni Sessanta, con il DPR 1255/1968, l'Italia si è dotata di una normativa specifica per disciplinare la produzione, il commercio e la vendita di fitofarmaci e di presidi delle derrate alimentari. Tale norma, all'avanguardia rispetto al panorama europeo dell'epoca, conteneva, già allora, molti elementi che sono rimasti validi fino ai tempi recenti.

Nello specifico la norma stabiliva una classificazione dei fitofarmaci in quattro classi tossicologiche, in funzione della loro tossicità acuta (in termini di dose letale - DL 50), identificate da specifici simboli e frasi di prudenza (es. teschio e tibie, croce di Sant'Andrea, ecc.), fissava i requisiti degli stabilimenti di produzione e le modalità di commercializzazione dei fitofarmaci, escludendo il commercio in forma libera o ambulante e garantendo la tracciabilità dei fitofarmaci, obbligando i venditori a conseguire una specifica autorizzazione nonché ad ottenere una specifica abilitazione oltre alla tenuta di un registro di carico e scarico per i prodotti a maggior tossicità. Parimenti per poter acquistare i prodotti a maggior tossicità era necessario il conseguimento di un certificato di abilitazione all'acquisto ("patentino"), ottenuto dopo aver superato un esame di abilitazione. Altri elementi importanti introdotti dalla normativa riguardavano la vigilanza da parte delle Autorità Sanitarie

sull'intera filiera di produzione dei fitofarmaci e sull'impiego degli stessi con particolare riferimento al concetto di limite massimo di residuo ammissibile nelle derrate alimentari (LMR), espresso solitamente in mg/KG (ppm).

Il DPR 290/2001 - "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" - ha abrogato il DPR 1255/1968. Sostanzialmente il decreto del 2001 ha mantenuto, per molti aspetti, l'impostazione della norma precedente ma ha integrato in un unico documento tutti gli elementi di novità che sono stati introdotti nel tempo, a seguito dell'evoluzione normativa; in particolare sono state recepite le novità introdotte dal decreto legislativo 194/1995 - "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari". Inoltre il DPR 290/2001 ha recepito i concetti di "prodotto fitosanitario" e di "difesa integrata", ha rafforzato l'importanza della tracciabilità dei prodotti fitosanitari ribadendo l'importanza della compilazione dei registri di carico e scarico e della comunicazione dei dati di vendita per il venditore e della compilazione del registro dei trattamenti ("quaderno di campagna") per gli utilizzatori. Infine è stata recepita la modifica introdotta nella classificazione dei prodotti fitosanitari passando dalle quattro classi tossicologiche del 1255/1968 alle classi: MOLTO TOSSICO e TOSSICO (T+ e T); NOCIVO (Xn) e NON CLASSIFICATO (NC), più eventuali simboli o frasi di rischio in funzione delle caratteristiche fisico-chimiche dei prodotti fitosanitari (es. Xi, F, F+, ecc.) o delle caratteristiche eco-tossicologiche nei confronti dell'ambiente (N).

L'Unione Europea nel 2009 ha approvato il cosiddetto "pesticide package" che si compone essenzialmente di tre pilastri: la direttiva sull'uso



sostenibile degli agrofarmaci (Dir. 2009/128/CE); il regolamento sull'autorizzazione all'immissione in commercio degli agrofarmaci (Reg. 1107/2009/CE) e la direttiva macchine per l'applicazione di prodotti fitosanitari (Dir. 2009/127/CE).

Tali norme costituiscono, per la prima volta, un riferimento organico e condiviso per un utilizzo più "sostenibile" dei prodotti fitosanitari al fine di garantire una maggiore tutela del consumatore, dell'ambiente e della salute dell'operatore nell'intera Europa.

### Le principali novità introdotte dalla normativa sull'uso sostenibile degli agrofarmaci

Rispetto al quadro normativo sopra descritto, l'Italia ha recepito i contenuti della direttiva 2009/128/CE con il decreto legislativo 150

del 2012 ed ha approvato, con decreto interministeriale 22.01.2014, il Piano d'azione nazionale (PAN) per l'uso sostenibile degli agrofarmaci.

Il PAN rappresenta il documento che dal lato pratico detta gli obiettivi, le misure, le modalità e i tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti connessi con l'utilizzo dei prodotti fitosanitari. Esso si compone di cinque macro-capitoli che normano:

- sistema di formazione e rilascio delle abilitazioni per utilizzatori professionali, distributori e consulenti;
- sistema di controllo delle macchine irroratrici;
- tutela delle acque e delle aree specifiche;
- misure per la manipolazione, stoccaggio e modalità di applicazione dei prodotti fitosanitari, dei loro contenitori e delle rimanenze;
- difesa integrata e agricoltura biologica.

Principali novità introdotte dal D. Lgs 150/2012 e dal PAN

#### Generali

- A partire dal 26 novembre 2015 saranno presenti sul mercato prodotti fitosanitari per **uso professionale** e per **uso non professionale**. Per l'acquisto dei **primi** sarà **obbligatorio** il possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e utilizzo di prodotti fitosanitari – "patentino" – (indipendentemente dalla classe tossicologica o dalla frase di rischio riportata sul prodotto fitosanitario stesso) mentre i **secondi** (ex Prodotti per Pianta Ornamentali - PPO) saranno **a libera vendita**. I criteri che caratterizzeranno i prodotti ad uso non professionale saranno definiti da un decreto specifico del Ministero della Salute. Rientrano in questa categoria i **prodotti per l'impiego su piante ornamentali e da fiore in appartamento, balcone e giardino domestico** e **prodotti utilizzati per la difesa fitosanitaria di piante edibili** (la pianta e i suoi frutti) coltivate in forma amatoriale destinate ad un consumo familiare oppure **prodotti utilizzati su tappeti erbosi ed aree incolte**.
- Introduzione di una nuova figura professionale "**il consulente**" per coloro che sono in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie e forestali e hanno seguito uno specifico corso di formazione di almeno 25 ore nonché superato un esame di abilitazione. Tali soggetti opereranno nell'ambito dei servizi di difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari, indirizzati a produzioni biologiche ed integrate.
- **Al momento della vendita** dei prodotti fitosanitari deve essere presente almeno una persona, il titolare o un dipendente, in possesso del **certificato di abilitazione**, per fornire all'acquirente adeguate informazioni per un uso sicuro e corretto dei prodotti fitosanitari in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l'ambiente nonché sul corretto smaltimento dei rifiuti. **Il certificato di abilitazione alla vendita deve essere esposto e ben visibile nel locale adibito a punto vendita**.
- I soggetti in possesso del **certificato di abilitazione alla vendita non possono svolgere contemporaneamente attività di consulenza** in quanto si verificherebbe una specifica incompatibilità prevista dal PAN.

### Formazione e rilascio abilitazioni

- La formazione, propedeutica al rilascio dei certificati di abilitazione, diventa uno dei presupposti necessari per una gestione sostenibile dei prodotti fitosanitari. La formazione è finalizzata a garantire che i principali soggetti coinvolti, e cioè utilizzatori professionali, distributori e consulenti, acquisiscano conoscenze sufficienti in funzione dei loro diversi ruoli e responsabilità.
- Rispetto al passato, anche coloro che hanno conseguito diplomi o lauree in discipline attinenti all'ambito agrario e forestale (salvo alcune limitate deroghe specifiche) sono tenuti all'effettuazione di un esame per il primo conseguimento del titolo di abilitazione e ad effettuare l'aggiornamento periodico per ottenere il rinnovo. Inoltre per il conseguimento dei certificati di abilitazione alla vendita e per consulenti occorre anche partecipare ad uno specifico corso di formazione.
- È stato introdotto un nuovo sistema di formazione con un numero di ore superiore rispetto al passato. Si prevedono ora corsi di base (per il primo conseguimento) e corsi di aggiornamento periodico (per i rinnovi), per garantire che chi opera nell'ambito dei prodotti fitosanitari sia pienamente consapevole dei rischi potenziali per i consumatori, l'ambiente e la salute umana.
- Il PAN prevede anche la possibilità di organizzare corsi di base o di aggiornamento con modalità FAD/E-learning nonché di realizzare un sistema di formazione basato su crediti formativi (ad esempio per singole iniziative di aggiornamento di carattere seminariale) purché validati e riconosciuti dall'Ente pubblico di riferimento.
- Introduzione di un nuovo sistema di sospensione o revoca delle abilitazioni per coloro che non rispettano i criteri di un impiego corretto dei prodotti fitosanitari.

### Informazione e sensibilizzazione

- Sono previsti programmi di informazione e di sensibilizzazione della popolazione sui rischi e i potenziali effetti acuti e cronici per la salute umana, per gli organismi non bersaglio e per l'ambiente dei prodotti fitosanitari.
- Informazione preventiva, da parte degli utilizzatori, nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari.

### Controllo funzionale delle irroratrici

- Entro il 26 novembre 2016, tutte le attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, utilizzate a scopo professionale ed acquistate prima del 26 novembre 2011, devono essere sottoposte ad almeno un controllo funzionale con esito favorevole. Oltre il 26 novembre 2016 l'intervallo tra i controlli funzionali non dovrà superare i cinque anni, fino al 31 dicembre 2020, e tre anni in seguito.
- Le attrezzature nuove ed in attività, a partire dal 26 novembre 2011, vanno assoggettate al primo controllo funzionale entro cinque anni dalla data di acquisto.
- Per le irroratrici destinate ad attività conto terzi, il primo controllo doveva essere effettuato entro il 26 novembre 2014 ed i controlli successivi dovranno essere effettuati ad intervalli di tempo non superiori a due anni.
- Si incentiva la regolazione (taratura) delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari al fine di rendere la macchina più efficiente ed efficace nell'ambito di utilizzo e contenere l'effetto deriva dei prodotti fitosanitari.

### Limitazioni d'impiego dei prodotti fitosanitari a tutela dell'ambiente acquatico, dell'acqua potabile ed in aree specifiche

- Sono state elaborate delle linee guida per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette. Tali misure verranno incentivate nell'ambito dei PSR regionali.
- Limitazioni d'impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (donne incinte, bambini, anziani), quali: parchi e giardini pubblici, scuole, strutture sanitarie, piste ciclabili, zone di interesse storico ed artistico, aree monumentali, aree di servizio, ecc. In tali aree dovranno essere applicati mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici), riducendo dosi di impiego e utilizzando tecniche ed attrezzature che permettano di ridurre al minimo la dispersione nell'ambiente di prodotti fitosanitari.
- Forti limitazioni d'impiego dei prodotti fitosanitari lungo strade e linee ferroviarie, favorendo l'impiego di tecniche e mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici) per ridurre al minimo o eliminare completamente l'impiego di prodotti fitosanitari, soprattutto se attraversano zone di importanza naturalistica.

### Difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari

- Dal 01 gennaio 2014 la difesa integrata è diventata obbligatoria per tutti gli utilizzatori professionali.
- Si incentiva l'adesione alla difesa integrata volontaria, ovvero ad un sistema di difesa realizzato attraverso tecniche specifiche per ciascuna coltura, nel rispetto dei relativi disciplinari di produzione, al fine di garantire la qualità delle produzioni agricole, limitando, al contempo, l'utilizzo dei prodotti fitosanitari.
- Si promuovono ed incentivano l'applicazione di tecniche di agricoltura biologica disciplinata dal regolamento (CE) n. 834/2007.

### Indicatori e monitoraggio

- Sono stati definiti degli indicatori (prioritari, specifici e di rischio) per valutare i progressi realizzati attraverso l'applicazione delle misure previste dal PAN.
- Si prevedono piani di monitoraggio per valutare la presenza di sostanze attive fitosanitarie nelle acque superficiali e sotterranee e per valutare la presenza di sostanze attive (o loro metaboliti) negli alimenti.

## Il nuovo sistema di formazione, rilascio e rinnovo delle abilitazioni in materia di agrofarmaci in Friuli Venezia Giulia

Fino al 26 novembre 2014, in Friuli Venezia Giulia, si sono applicate le vecchie procedure previste per il rilascio ed il rinnovo delle abilitazioni all'acquisto ed alla vendita di prodotti fitosanitari, ai sensi del DPR 290/2001. Successivamente a tale data, con DGR n. 214 del 5 febbraio 2015, la Regione FVG ha previsto la possibilità di proroga d'ufficio della validità delle suddette autorizzazioni all'acquisto e alla vendita, fino al 26 novembre 2015.

Con DGR n. 1028 del 29 maggio 2015 vengono recepite le disposizioni normative generali previste dal D. Lgs 150/2012 e dal PAN e fornite indicazioni operative per l'attività di formazione e aggiornamento nonché per il rilascio e il rinnovo dei certificati di abilitazione alla vendita, acquisto, utilizzo e all'attività di consulenza in materia di prodotti fitosanitari in modo tale che il nuovo sistema di formazione, rilascio e rinnovo delle abilitazioni possa prontamente partire.

Nel sito istituzionale dell'ERSA è stato dedicato uno spazio specifico alla tematica **"Difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari"**, all'interno del quale è presente il capitolo **PAN - Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari**, contenente:

- Normativa di riferimento e linee guida nazionali;
- Formazione e rilascio abilitazioni in FVG per consulenti, distributori ed utilizzatori professionali;
- Prontuario (contenente anche il materiale didattico per i corsi di formazione per utilizzatori professionali);
- Corsi ed iniziative formative autorizzate in Friuli Venezia Giulia (che comprende l'elenco dei corsi di base, dei corsi di aggiornamento e delle iniziative formative singole di carattere seminariale).

Di seguito si riportano le principali disposizioni normative contenute nella DGR 1028/2015 suddivise per tipologia di abilitazione: consulenti, distributori, utilizzatori professionali.

### Consulenti

A decorrere dal 26 novembre 2015 chiunque intenda svolgere un'attività di consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari, indirizzata anche alla produzione integrata e biologica, all'impiego sostenibile e sicuro dei prodotti fitosanitari e ai metodi di difesa alternativi, deve essere in possesso di uno specifico certificato di abilitazione rilasciato da ERSa; per poter essere abilitati all'attività di consulente è richiesto il possesso di un diploma o laurea in discipline agrarie o forestali, la frequenza di appositi corsi della durata

Sito ERSa al link: <http://www.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/pan-uso-sostenibile-fitofarmaci>.

The screenshot shows the website interface for ERSa (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale). The main heading is "Difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari". Below this, there is a sub-heading "PAN - Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari". The page lists several key resources:

- Normativa di riferimento e linee guida nazionali**
- Formazione e rilascio abilitazioni in FVG per consulenti, distributori e utilizzatori professionali** (DGR 214/2015 - DGR 1028/2015 - Linee guida - Modulistica - Elenco consulenti)
- Prontuario** (Guida al corretto impiego dei prodotti fitosanitari già predisposta dalla Regione Emilia-Romagna, Schede e/o materiale divulgativo relativi alle disposizioni specificatamente in vigore in Friuli Venezia Giulia. Elenco delle domande-tipo per il test degli utilizzatori professionali.)
- Corsi ed iniziative formative autorizzate in Friuli Venezia Giulia**

On the right side, there is a sidebar menu titled "Area istituzionale" with options like "L'ERSA", "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", "PSR 2007-2013", "Direttiva nitrati", "Avvisi pubblici", "Collaborazioni e consulenze", "Servizio fitosanitario e chimico", "Cercapersone", "Ersagricola srl", "PEC - Posta elettronica certificata", "AVCP am", and "Pubblicazione elettronica".

minima di 25 ore e il superamento di un esame con valutazione finale positiva. Il certificato di abilitazione è valido per 5 anni dal momento del rilascio. Per il rinnovo dell'abilitazione occorre aver frequentato corsi o iniziative formative della durata di almeno 15 ore (equivalenti a 30 crediti formativi).

In deroga a quanto sopra riportato, limitatamente ad alcuni tipologie di "esperti del settore", è possibile il rilascio del certificato di abilitazione senza aver frequentato il corso di formazione di base. Tali "esperti" sono:

- a) ispettori fitosanitari, così come individuati dal D. Lgs n. 214/2005 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) ricercatori delle università e di altre strutture pubbliche di ricerca che operano nel settore delle avversità delle piante e della difesa fitosanitaria;
- c) soggetti che, alla data di presentazione della domanda o prima del 26 novembre 2015, abbiano acquisito una documentata esperienza lavorativa di almeno 2 anni nel settore dell'assistenza tecnica o della consulenza nel settore della difesa fitosanitaria applicata alle produzioni integrata e biologica. Per tali finalità sono considerate anche le attività maturate nell'ambito del Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR) qualora pertinenti per materia.

L'attività del consulente consiste principalmente nell'assistenza tecnica e nei servizi di consulenza a favore delle aziende agricole singole o associate, nell'ambito dei programmi di difesa integrata obbligatoria e volontaria oppure nell'ambito di misure agro-ambientali previste dai Piani di sviluppo rurale.

Il consulente viene coinvolto anche nell'attività di formazione in quanto, la DGR 1028/2015 prevede che in tutti i corsi di formazione, non organizzati direttamente dagli Enti pubblici preposti, sia presente la figura del consulente, come responsabile didattico, che verifica ed attesta la congruenza sia dei contenuti del corso rispetto al PAN che del livello di approfondimento dei contenuti medesimi, rispetto all'abilitazione cui il corso è riferito.

### Distributori

Per poter vendere prodotti fitosanitari, sia all'ingrosso che al dettaglio, ad utilizzatori professio-

nali è necessario essere in possesso del certificato di abilitazione alla vendita, rilasciato dalle Aziende per l'Assistenza Sanitaria competenti per territorio.

Per avere accesso all'abilitazione è richiesto il possesso di un diploma o laurea in discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie, la frequenza di un corso di formazione specifico di almeno 25 ore e il superamento di uno specifico esame con valutazione finale positiva. Il certificato di abilitazione è valido per 5 anni dal momento del rilascio. Per il rinnovo dell'abilitazione occorre aver frequentato corsi o iniziative formative della durata di almeno 15 ore (equivalenti a 30 crediti formativi).

I certificati di abilitazione alla vendita rilasciati prima del 26 novembre 2014 mantengono la loro validità fino alla scadenza naturale dei cinque anni e, alla scadenza, saranno rinnovati con le nuove regole.

Tenuto conto di quanto stabilito all'art. 67 del regolamento (CE) 1107/2009, i distributori di prodotti fitosanitari sono tenuti a compilare un registro di carico e scarico, nel quale annotare, cronologicamente, da un lato i quantitativi e la tipologia di prodotti fitosanitari acquistati; dall'altro le quantità e le tipologie di prodotti vendute ai relativi utilizzatori professionali.

I quantitativi venduti, per ogni prodotto fitosanitario e per ogni anno solare, devono essere dichiarati nella scheda informativa sui dati di vendita, da trasmettere entro il 28 febbraio di ogni anno, per via telematica, al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e all'ERSA.

### Utilizzatori professionali

Con il nuovo sistema di formazione si prevedono corsi di base (primo conseguimento) di almeno 20 ore (a fronte di 12 ore previste dal DPR 290/2001) e per quelli di aggiornamento (rinnovo) di almeno 12 ore (rispetto alle 9 previste dal DPR 290/2001).

I contenuti dei corsi devono rispecchiare quanto previsto dal PAN e dalla DGR 1028 del 29 maggio 2015; fra le novità si segnala la maggior attenzione rivolta alle tecniche di difesa integrata delle colture e all'agricoltura biologica, alle tematiche ambientali, in particolare ai rischi per le acque superficiali e per gli organismi utili, e all'utilizzo di prodotti fitosanitari in ambito

urbano e in aree tutelate a valenza ambientale. I soggetti in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale o di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie sono esentati dall'obbligo di frequenza del corso di base. L'esame è comunque obbligatorio per tutti solo in fase di rilascio, così come la frequenza a specifici corsi per ottenere il rinnovo. Tali corsi di aggiornamento devono prevedere degli approfondimenti sugli argomenti affrontati nel corso base, in particolare in relazione alle specificità territoriali della nostra regione e all'evoluzione tecnica e normativa. La validità del certificato di abilitazione è di cinque anni dal momento del rilascio.

Il rinnovo dei certificati di abilitazione può avvenire anche tramite la frequenza di iniziative specifiche di carattere seminariale in alternativa al classico corso di aggiornamento. Tali iniziative vengono di volta in volta autorizzate dalle autorità competenti, ovvero le Province.

La frequenza al corso di base non può essere inferiore al 75% del monte ore complessivo nel caso del corso di base mentre per quanto riguarda il corso di aggiornamento deve essere garantita una frequenza pari al 100% delle ore previste.

I patentini rilasciati prima del 26 novembre 2014 mantengono la loro validità fino alla scadenza naturale dei cinque anni e alla scadenza saranno rinnovati con le nuove regole.

Chi è in possesso dell'abilitazione alla vendita o alla consulenza può richiedere automaticamente il rilascio ed il rinnovo del patentino senza ulteriori adempimenti.

Possono partecipare ai corsi di formazione anche soggetti provenienti da Regioni differenti da quelle che hanno organizzato i corsi medesimi. L'esame per il rilascio del certificato di abilitazione deve comunque essere sostenuto nella Regione in cui il soggetto ha seguito il corso di formazione.

Detta Regione provvederà anche al rilascio del relativo certificato di abilitazione.

*Promemoria per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari*

Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti hanno i seguenti obblighi:

- a) conservare per almeno 3 anni le fatture di acquisto dei prodotti come previsto dall'art. 67 del Reg. CE 1107/2009;
- b) conservare per almeno 1 anno i moduli di acquisto sottoscritti per i formulati T+, T e Xn, fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni previste dal D. Lgs. 150/2012;
- c) compilare il registro dei trattamenti (quaderno di campagna) su cui vanno annotate:
  - 1) il tipo di coltura oggetto del trattamento;
  - 2) l'estensione della coltura trattata, espressa in ettari;
  - 3) la data del trattamento;
  - 4) il prodotto impiegato;
  - 5) la quantità del prodotto impiegato (espressa in kg o litri);
  - 6) l'avversità che ha reso necessario il trattamento.

Il registro dei trattamenti è intestato all'azienda e sottoscritto dal suo legale rappresentante e non necessita di vidimazione.

Gli utilizzatori di prodotti fitosanitari possono avvalersi, per la compilazione del registro dei trattamenti, dei centri di assistenza agricola, previa notifica alla AAS di competenza.

Qualora l'utilizzatore dei prodotti fitosanitari non coincida con il titolare dell'azienda, il registro dei trattamenti può essere compilato e sottoscritto anche da persona diversa, in possesso della relativa delega scritta da conservare in azienda unitamente al registro dei trattamenti.

L'utilizzatore professionale di prodotti fitosanitari che agisce per conto terzi (contoterzista) è tenuto ad informare preventivamente il titolare dell'azienda agricola, o l'Ente presso cui effettua il trattamento, delle implicazioni sanitarie ed ambientali derivanti dall'impiego di prodotti fitosanitari.

Il contoterzista è considerato utilizzatore professionale. Nel caso in cui il contoterzista provveda anche all'acquisto dei prodotti fitosanitari, nella fattura emessa devono essere indicati, oltre al compenso per la propria prestazione, anche il tipo, la quantità di prodotto fitosanitario ed il relativo costo, al fine di garantire la tracciabilità del prodotto fitosanitario.

In tal caso il contoterzista deve compilare un registro di carico e di scarico riportante il tipo e la quantità dei singoli prodotti da lui acquistati e successivamente distribuiti presso i diversi clienti. Il deposito dei prodotti fitosanitari del contoterzista deve essere adeguato ed in regola con la normativa vigente.

	Utilizzatori	Distributori	Consulenti
Ente di riferimento	Provincia	Azienda Servizi Sanitari	ERSA
Requisiti di accesso ai corsi di formazione	Maggiorenni	Maggiorenni In possesso di diplomi o lauree, indicate all'art. 8, comma 2 del D. Lgs. 150/2012, ovvero: in discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie	Maggiorenni In possesso di diplomi o lauree, indicate all'art. 8, comma 3 del D. Lgs. 150/2012, ovvero: in discipline agrarie e forestali
Corso base per il primo conseguimento (con frequenza obbligatoria non inferiore al 75% del monte ore complessivo e rilascio di specifico attestato di partecipazione)	Durata 20 ore (equivalenti a 40 crediti formativi), suddivise come segue: <b>Modulo 1</b> – I prodotti fitosanitari e le strategie di difesa a basso impatto ambientale – 10 ore (20 crediti) <b>Modulo 2</b> – Sicurezza e precauzioni d'impiego dei prodotti fitosanitari – 6 ore (12 crediti) <b>Modulo 3</b> – Strategie di sostenibilità ambientale – 4 ore (8 crediti)	Durata 25 ore (equivalenti a 50 crediti formativi), suddivise come segue: <b>Modulo 1</b> – I prodotti fitosanitari e le strategie di difesa a basso impatto ambientale – 12 ore (24 crediti) <b>Modulo 2</b> – Sicurezza e precauzioni d'impiego dei prodotti fitosanitari – 9 ore (18 crediti) <b>Modulo 3</b> – Strategie di sostenibilità ambientale – 4 ore (8 crediti)	Durata 25 ore (equivalenti a 50 crediti formativi), suddivise come segue: <b>Modulo 1</b> – I prodotti fitosanitari e le strategie di difesa a basso impatto ambientale – 15 ore (30 crediti) <b>Modulo 2</b> – Sicurezza e precauzioni d'impiego dei prodotti fitosanitari – 6 ore (12 crediti) <b>Modulo 3</b> – Strategie di sostenibilità ambientale – 4 ore (8 crediti)
Documentazione allegata alla domanda di rilascio del certificato di abilitazione	-Copia del documento di identità in corso di validità; -Documentazione dell'attività formativa specificatamente seguita; -Copia del diploma o laurea in discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie, per i soggetti esentati dall'obbligo di frequenza del corso di formazione di base.	-Copia del titolo di studio posseduto anche sotto forma di autodichiarazione; -Copia del documento di identità in corso di validità; -Documentazione dell'attività formativa seguita.	-Curriculum vitae del candidato; -Copia del titolo di studio posseduto anche sotto forma di autodichiarazione; -Copia del documento di identità in corso di validità; -Documentazione dell'attività formativa seguita.
Modalità d'esame per il primo conseguimento	Quiz a risposta multipla, costituito da 25 domande, con eventuale prova orale	Prova orale	Prova orale
Composizione del gruppo di valutazione	-Il Responsabile, o suo delegato, del Servizio Agricoltura della Provincia, con funzioni di Presidente; -Il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'ASS o suo incaricato; -Un Tecnico della Prevenzione, indicato dal Responsabile del Dipartimento di Prevenzione. Le funzioni di segreteria del suddetto Gruppo di valutazione sono svolte da personale dipendente della Provincia.	-Il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione, o suo delegato, con funzioni di Presidente; -Il Responsabile del Servizio Fitosanitario Regionale, o suo delegato; -Un Tecnico della Prevenzione, indicato dal Responsabile del Dipartimento di Prevenzione. Le funzioni di segreteria del suddetto Gruppo di valutazione sono svolte da personale dipendente dell'ASS.	-Il Direttore del Servizio fitosanitario, o suo incaricato, con funzioni di Presidente; -Due rappresentanti dei Dipartimenti di prevenzione delle ASS della Regione, con adeguata competenza tecnica in materia; -Il Direttore Tecnico scientifico dell'ARPA FVG. Le funzioni di segreteria del suddetto Gruppo di valutazione sono svolte da personale dipendente del Servizio fitosanitario.
Tipologia di certificato di abilitazione	"all'acquisto ed all'utilizzo"	"alla vendita"	"all'attività di consulente"
Durata del certificato di abilitazione conseguito	5 anni (rinnovabile, a richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione a specifici corsi o ad iniziative di aggiornamento)		

Corso di aggiornamento	Corso o iniziative di aggiornamento suddivise per tipologie: - utilizzatori prof.li. agricoli; - utilizzatori prof.li extra-agricoli Durata 12 ore (equivalenti a 24 crediti formativi), suddivise come segue: <b>Modulo 1</b> – I prodotti fitosanitari e le strategie di difesa a basso impatto ambientale – 6 ore (12 crediti) <b>Modulo 2</b> – Sicurezza e precauzioni d’impiego dei prodotti fitosanitari – 3 ore (6 crediti) <b>Modulo 3</b> – Strategie di sostenibilità ambientale – 3 ore (6 crediti)	Corso o iniziative di aggiornamento Durata 15 ore (equivalenti a 30 crediti formativi), suddivise come segue: <b>Modulo 1</b> – I prodotti fitosanitari e le strategie di difesa a basso impatto ambientale – 6 ore (12 crediti) <b>Modulo 2</b> – Sicurezza e precauzioni d’impiego dei prodotti fitosanitari – 6 ore (12 crediti) <b>Modulo 3</b> – Strategie di sostenibilità ambientale – 3 ore (6 crediti)	Corso o iniziative di aggiornamento Durata 15 ore (equivalenti a 30 crediti formativi), suddivise come segue: <b>Modulo 1</b> – I prodotti fitosanitari e le strategie di difesa a basso impatto ambientale – 9 ore (18 crediti) <b>Modulo 2</b> – Sicurezza e precauzioni d’impiego dei prodotti fitosanitari – 3 ore (6 crediti) <b>Modulo 3</b> – Strategie di sostenibilità ambientale – 3 ore (6 crediti)
Modalità di rinnovo dei certificati di abilitazione	Richiesta alla Provincia per il rinnovo dell’abilitazione	Richiesta all’ASS per il rinnovo dell’abilitazione	Richiesta all’ERSA per il rinnovo dell’abilitazione
Controlli sui corsi e le iniziative di aggiornamento	La Provincia effettua controlli, ex-ante ed in loco, su un campione di almeno il 5% dei corsi per utilizzatori approvati, sia di base che di aggiornamento	L’ASS effettua un controllo, ex-ante ed in loco, sul 100% dei corsi per venditori approvati, sia di base e che di aggiornamento	L’ERSA effettua un controllo, ex-ante ed in loco, sul 100% dei corsi per venditori approvati, sia di base e che di aggiornamento
Prescrizioni particolari	Gli utilizzatori sono tenuti a: -Compilare il registro dei trattamenti; -Compilare il registro di carico e scarico per i contoterzisti	I distributori sono tenuti a: -Apporre nel locale di vendita, in modo ben visibile, il certificato di abilitazione; -Non svolgere attività professionale di consulenza; -Compilare e mantenere aggiornato il registro di carico e scarico; -Dichiarare annualmente, entro il 28 febbraio, al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) ed all’ERSA, i quantitativi venduti per ogni prodotto fitosanitario	I consulenti sono tenuti a: -Non effettuare attività di vendita; -Non avere rapporti di dipendenza o collaborazione diretta a titolo oneroso con soggetti titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari (art. 3 par. 24 Reg CE 1107/2009)

Schema riassuntivo relativo alla formazione, all’aggiornamento, al rilascio e al rinnovo delle abilitazioni alla vendita, all’acquisto e utilizzo e all’attività di consulente in materia di prodotti fitosanitari nella Regione Friuli Venezia Giulia.

